

Allegato "B" al 685 di Rocc

STATUTO
della ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DENOMINATA
"Società Italiana di Scienze Umane in Medicina", in breve
"SISUMed"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1) E' costituita una associazione scientifica senza scopo di lucro, né finalità sindacali, denominata: **"Società Italiana di Scienze Umane in Medicina", in breve "SISUMed"**.

Art.2) L'Associazione ha sede in Roma, Viale dell'Università 34/a e la sua durata è a tempo indeterminato.

Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo Sezioni Regionali dell'Associazione stessa con lo scopo di realizzare nell'ambito regionale le finalità statutarie.

Art.3) **L'Associazione ha come scopo la promozione degli studi e lo sviluppo della comunità scientifica nel campo delle Scienze Umane in Medicina.**

L'Associazione persegue finalità scientifiche e svolge la propria attività in ambito accademico e nei settori della ricerca scientifica e della formazione, favorendo la collaborazione nazionale e internazionale tra i professionisti a vario titolo impegnati nella promozione delle Scienze umane in Medicina.

L'associazione munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto dello Statuto sociale, intende attuare concretamente i propri scopi, principalmente:

1. delineando e promuovendo le competenze, gli ambiti e gli strumenti di ricerca nell'ambito delle Scienze Umane in Medicina operando a favore dell'accreditamento e della diffusione delle discipline ricomprensibili nell'ambito delle Scienze Umane in Medicina (Storia della Medicina, Filosofia della medicina, Bioetica, Antropologia culturale e antropologia medica, Museologia medica e della Sanità, Storia della sanità pubblica, Sociologia della medicina, Storia della Biologia, Storia delle neuroscienze, Filosofia della biologia, Neurofilosofia, Pedagogia medica, Paleopatologia) tutelandone le competenze nella docenza universitaria e promuovendone la conoscenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nella formazione continua dei docenti e in ogni contesto culturale, ente o struttura pubblica o privata in cui esse risultino utili.
2. promuovendo studi e ricerche inerenti le Scienze Umane in Medicina con modalità e finalità coerenti con lo statuto.
3. istituendo e/o pubblicando una Rivista Ufficiale della Società.
4. promuovendo e agevolando rapporti di collaborazione con altre associazioni, società e organismi scientifici nazionali e internazionali.
5. organizzando convegni, congressi, ricerche, studi, tavole rotonde, seminari di confronto e approfondimento scientifico tra gli studiosi dell'ambito delle Scienze Umane in Medicina, nonché corsi di formazione e alta formazione, corsi di perfezionamento e master.
6. promuovendo attività editoriali (pubblicazioni periodiche e/o



occasionali), rivolte in maniera prevalente ma non esclusiva al proprio tessuto associativo e svolgendo attività di documentazione e diffusione delle Scienze Umane in medicina rivolte anche a un pubblico non specialistico;

7. assicurando lo scambio di informazioni e di documentazione tra i suoi membri, quale condizione indispensabile per l'esistenza effettiva di una comunità scientifica impegnata nello sviluppo e nella diffusione delle Scienze Umane in Medicina e rappresentandola in modo autorevole in ogni sede;
8. assicurando la collaborazione, l'organizzazione e la promozione nelle forme ritenute più opportune, di cooperazioni, iniziative comuni, ricerche scientifiche con organismi e istituzioni pubbliche e con altri enti e associazioni nazionali e internazionali, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione o che perseguano fini analoghi, complementari al raggiungimento degli scopi esposti, operando come organo di collegamento tra studiosi italiani e stranieri nelle Scienze Umane in Medicina, e tra questi e gli studiosi di altri settori scientifici;
9. realizzando periodiche ricognizioni sullo stato del dibattito scientifico nazionale ed internazionale sulle Scienze Umane in Medicina e sulle sue ricadute sociali
10. rappresentando i suoi membri nel confronto con le autorità, gli organismi e le strutture scientifiche istituzionali e politiche, a livello nazionale e internazionale
11. promuovendo, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività;
12. bandendo, ove presente la disponibilità finanziaria a farlo, premi e borse di studio per ricerche indirizzate all'approfondimento scientifico di tematiche ricomprensibili nell'ambito delle Scienze Umane in Medicina (Storia della Medicina, Filosofia della medicina, Bioetica, Antropologia culturale e antropologia medica, Museologia medica e della Sanità, Storia della sanità pubblica, Sociologia della medicina, Storia della Biologia, Storia delle neuroscienze, Filosofia della biologia, Neurofilosofia, Pedagogia medica, Paleopatologia).

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività ad esse strettamente connesse.

L'associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacali.

L'attività scientifica svolta verrà annualmente pubblicata sul sito web dell' Associazione, aggiornato costantemente.

L'associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell' ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

PATRIMONIO

art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da ogni altra sovvenzione o contributo che ad essa pervenga da quanti intendono promuovere gli studi e lo sviluppo della comunità scientifica nel campo delle Scienze Umane in Medicina, anche a titolo di lasciti o donazioni, nonché dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo statuto e alle attività ad esso connesse.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe alle proprie, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti in materia.

ASSOCIATI

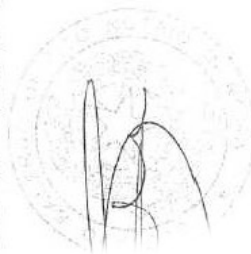
AMMISSIONE - CATEGORIA DEGLI ASSOCIATI - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

art.5) L'associazione ammette, senza limitazioni, tutti gli associati in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero - professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

Possono aderire all' Associazione:

a) I professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, delle Università italiane e straniere e dei centri di ricerca a carattere nazionale impegnati in attività di ricerca e di didattica nelle discipline ricomprese negli ambiti culturali delle Scienze Umane in Medicina (Storia della Medicina, Bioetica, Antropologia culturale e antropologia medica, Psicologia clinica, Igiene e sanità pubblica, Sociologia della medicina, Filosofia della scienza, Storia della Scienza, Pedagogia medica, Paleopatologia) anche se in quiescenza; i professori o ricercatori il cui curriculum, malgrado diversa afferenza scientifico-disciplinare, dimostri profilo scientifico e comprovata esperienza didattica e di ricerca nelle dette Scienze Umane in Medicina;

b) I dottori di ricerca o diplomati nelle scuole di specializzazione che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in SSD (o abilitazione in altre nazioni di ambito e fascia equivalente) ricompresi negli ambiti culturali delle Scienze Umane in Medicina (Storia della Medicina, Bioetica, Antropologia culturale e antropologia medica, Psicologia clinica, Igiene e sanità pubblica, Sociologia della medicina, Filosofia della scienza, Storia della Scienza, Pedagogia medica,



Paleopatologia) o che abbiano almeno tre anni di esperienza didattica nei medesimi settori di ricerca con contratto di diritto privato in una università italiana o straniera, oppure tre annualità di assegno di ricerca su temi inerenti le Scienze Umane in Medicina;

c) Gli studiosi italiani e stranieri delle discipline ricomprese negli ambiti culturali delle Scienze Umane in Medicina (Storia della Medicina, Filosofia della medicina, Bioetica, Antropologia culturale e antropologia medica, Museologia medica e della Sanità, Storia della sanità pubblica, Sociologia della medicina, Storia della Biologia, Storia delle neuroscienze, Filosofia della biologia, Neurofilosofia, Pedagogia medica, Paleopatologia).

d) i dottori di ricerca e dottorandi impegnati in attività di ricerca e di didattica nelle discipline ricomprese negli ambiti culturali delle Scienze Umane in Medicina (Storia della Medicina, Filosofia della medicina, Bioetica, Antropologia culturale e antropologia medica, Museologia medica e della Sanità, Storia della sanità pubblica, Sociologia della medicina, Storia della Biologia, Storia delle neuroscienze, Filosofia della biologia, Neurofilosofia, Pedagogia medica, Paleopatologia).

e) gli studiosi italiani e stranieri che, pur non avendo un curriculum formativo e di studio nelle delle discipline ricomprese negli ambiti culturali delle Scienze Umane in Medicina, dimostrino interesse culturale verso detti ambiti;

f) persone, enti e società che sostengano in solido la SISUMED, prestando ogni genere di attività in favore dell'associazione e la sostengono economicamente;

g) gli studiosi italiani e stranieri che si sono contraddistinti per particolari meriti scientifici o per il particolare impegno dimostrato nei confronti della promozione delle Scienze Umane in Medicina, o per il particolare impegno devoluto nei confronti dell'associazione stessa.

art.6) Associati ordinari.

Sono associati ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del superiore art.5).

Gli associati ordinari partecipano attivamente a tutte le iniziative dell'Associazione, hanno diritto all'elettorato attivo e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali.

art.7) Associati aggregati.

Sono associati aggregati le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del superiore art.5).

Gli associati aggregati partecipano attivamente a tutte le iniziative dell'Associazione e non hanno diritto all'elettorato nè attivo nè passivo.

art.8) Associati sostenitori:

Sono associati sostenitori le persone fisiche, enti e società di cui alla lettera f) del superiore art.5). Essi partecipano attivamente a tutte le iniziative dell'Associazione e non hanno diritto all'elettorato nè attivo nè passivo.

art.9) Associati onorari.

Sono associati onorari le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui alla lettera g) del superiore art.5). Essi partecipano attivamente a tutte le iniziative dell'Associazione, non hanno diritto all'elettorato nè attivo nè passivo e sono dispensati dal pagare la quota associativa.

Art.10) Tutti gli associati devono condividere le finalità dell'associazione.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone, conformandosi alle norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti che potranno essere emanati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, ad eccezione degli associati onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili.

La qualifica di associato è personale, non trasmissibile e a tempo indeterminato.

L'associato ordinario non in regola con il pagamento della quota annuale non ha diritto di voto in assemblea, ma può partecipare alla stessa.

L'ammissione ad associato ordinario, aggregato e sostenitore avviene su domanda scritta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pasta elettronica certificata, rivolta al Consiglio Direttivo dall'interessato, che dovrà essere presentato da almeno un (1) associato. Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta e decide insindacabilmente sull'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Delle relative decisioni sarà data comunicazione all'Assemblea. L'ammissione ha effetto dalla data di iscrizione nel Registro degli associati ad opera del Segretario Generale.

L'ammissione ad associato onorario viene decisa dal Consiglio Direttivo su sua iniziativa.

Il domicilio dell'associato, ad ogni effetto di legge, è quello comunicato dallo stesso e annotato sul predetto registro. Le comunicazioni dell'associazione potranno essere effettuate anche per posta elettronica, ove l'associato comunichi il relativo indirizzo e lo stesso venga trascritto sul registro degli associati; è onere del singolo associato comunicare all'associazione qualunque variazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica.

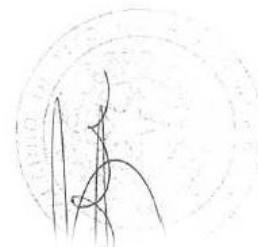
Art.11) La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso comunicato al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;
- b) per mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
- c) per esclusione.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Proviviri, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, nei confronti dell'associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- e) perda la capacità di agire, abbia avuto comportamenti etici o morali non conformi allo spirito dell'Associazione o riportato una condanna con sentenza passata in giudicato che menomi la sua onorabilità.

Gli associati oggetto di una proposta di esclusione devono ricevere avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al



Consiglio Direttivo sia per lettera sia a voce.

Le proposte di esclusione devono essere approvate dall'Assemblea degli associati con votazione a scrutinio segreto, sentite le motivazioni espresse dal Consiglio Direttivo.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.12) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Tesoriere.

E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali. L'attività è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell' Associazione.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna, in sede civile e/o penale, passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione.

ASSEMBLEA

art.13) L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e che risultano iscritti nel Registro degli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione . Tutti gli associati appartenenti alle altre categorie in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, hanno comunque diritto di intervenire in assemblea, pur senza diritto di voto. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della stessa. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in luogo diverso dalla sede legale.

L'Assemblea straordinaria degli associati è convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, o su richiesta firmata da almeno un

terzo degli associati ordinari, per deliberare su specifici provvedimenti urgenti. La richiesta, recante l'ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al Presidente, che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Gli associati aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri associati aventi diritto al voto mediante delega contenuta in una lettera firmata che sarà certificata da altri due soci aventi diritto al voto, a cura della Presidenza dell'Assemblea. Non sono ammesse, per ciascun associato, più di tre deleghe. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario dell'Assemblea che redigerà il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- 1) Elegge, **democraticamente mediante votazione a scrutinio segreto**, il Presidente e il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Approva il programma e il bilancio annuali delle attività svolte, presentati dal Consiglio direttivo, esercitando così un controllo sulla politica culturale e associativa condotta dagli organi dell'Associazione;
- 3) Approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- 4) Approva lo Statuto e il Regolamento e loro eventuali modifiche;
- 5) Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

I bilanci, preventivi e consuntivi, i rendiconti, gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art.14) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, **eletti dall'assemblea, democraticamente con votazione a scrutinio segreto**, anche tra i non associati con le modalità



previste dall'art.10; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Oltre il secondo mandato la rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo avviene con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, al momento delle nomine, dovranno sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitto di interessi rispetto all'incarico conferito.

In presenza di conflitto di interessi, all'atto di nomina, si impegnano a rimuovere l'incompatibilità entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di nomina, dandone tempestiva comunicazione al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a dare notizia all'organo direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'associazione, astenendosi altresì da ogni delibera in merito e dal compimento dell'operazione inerente.

Art.15) Il Consiglio direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza del Consiglio si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art.16) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in particolare:

- a. elegge, democraticamente con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel suo seno: il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili. Le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere decadono con il Consiglio direttivo.
- b. delibera la costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
- c. designa gli esperti eventualmente richiesti per specifici settori di

consulenza, scegliendoli tra i soci o tra studiosi di comprovata fama scientifica;

d. delibera sulla ammissione degli aspiranti soci;

e. delibera i Regolamenti interni;

f. approva lo schema del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g. in accordo con il Presidente decide la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e il relativo ordine del giorno;

h. delibera sul programma e sul bilancio delle attività dell'associazione;

i. elabora proposte relative a iniziative editoriali (Riviste, Bollettini e altre pubblicazioni periodiche) e a qualunque altro strumento audiovisivo o multimediale concernente la divulgazione delle Scienze Umane in Medicina;

l. stabilisce l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi, differenziandole per categoria di associati;

m. esercita ogni più ampio potere deliberativo non espressamente attribuito alla Assemblea.

Qualora si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il Presidente, purché in numero non superiore alla metà dei suoi membri, si procederà alla loro sostituzione con i candidati non eletti risultati i più votati nell'ultima elezione; questi ultimi scadranno alla scadenza naturale del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica.

art.17) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

art.18) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

PRESIDENTE

Art.19) Il Presidente, eletto dall'assemblea tra gli associati ordinari, è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza, è sostituito dal vice-Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto oltre il secondo mandato con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto.

Sono eleggibili solo gli associati che potranno restare in servizio presso le Università per tutta la durata del mandato, i quali devono presentare espressamente la loro candidatura per questo ruolo.

In caso di dimissioni o altro impedimento a proseguire nell'esercizio della carica, si procede a nuova elezione del Presidente, che la ricoprirà fino alla fine naturale del precedente mandato. Il Presidente assicura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, garantendo la continuità dell'attività e l'organizzazione. Predispone i programmi e i progetti di iniziative nell'ambito delle linee direttive stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità e



urgenza, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale e può assumere impegni finanziari, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Egli può quindi accedere ai conti correnti a nome della Associazione, anche dando deleghe al tesoriere o al segretario. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la revoca del Presidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art.20) Il Segretario Generale redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale sottoscrivendoli col Presidente; conserva altresì i libri sociali.

Per ogni eventuale difficoltà, il Segretario informa tempestivamente il Presidente e il Consiglio Direttivo. La figura del Segretario Generale può coincidere con quella del Tesoriere.

Il Segretario Generale dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente.

Il Segretario Generale è anche responsabile della tenuta dei libri dell'associazione; a lui spetta il controllo relativo all'ammissione degli associati e ne ammette l'ingresso, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo, può inoltre delegare al Segretario Generale il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dallo stesso Consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

TESORIERE

Art.21) Il Tesoriere tiene l'inventario delle attività e passività patrimoniali, tiene la contabilità e compila i progetti dei rendiconti annuali e consuntivi; ha in custodia i fondi sociali dei quali è responsabile, effettua i pagamenti, esige e incassa le quote sociali, rilasciando quietanza dei versamenti dei soci e dei terzi.

Per ogni eventuale difficoltà, il Tesoriere informa tempestivamente il Presidente e il Consiglio Direttivo. La figura del Tesoriere può coincidere con quella del Segretario.

COMITATO SCIENTIFICO

art. 22) Il Consiglio Direttivo deve nominare, **democraticamente mediante scrutinio segreto**, un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da n. 5 (cinque) membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non associati, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

Al Comitato Scientifico spetta la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art.23) L'assemblea può nominare, **democraticamente mediante scrutinio segreto**, un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, iscritti all'Albo dei Revisori legali, che eleggono tra loro un Presidente.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo contabile e di revisore dei Bilanci consuntivi. Il Collegio altresì ha il potere di formulare proposte o richieste al Presidente in merito ai provvedimenti che ritiene necessari od opportuni per il migliore andamento economico e finanziario dell'Associazione, nonché di formulare pareri, che nel campo di propria competenza, gli siano richiesti dall'Assemblea generale, dal Consiglio direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere. Il Collegio resta in carica tre anni. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.

BILANCIO

art.24) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci preventivi e consuntivi, i rendiconti, gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'associazione.

art.25) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

art.26) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIoglimento, TRASFORMAZIONE ETEROGENEA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

art.27) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione eterogenea della stessa e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe scelta in base alle indicazioni fornite dall'assemblea che ha stabilito lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO

art.28) Il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sono

demandati ad apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Il Regolamento è approvato a maggioranza semplice e pubblicato, come tutte le variazioni, sul sito della Società.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

art.29) Lo Statuto e il Regolamento possono essere modificati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le proposte di modifica devono essere vagliate e istruite dal Consiglio Direttivo e poi fatte pervenire ai soci dal Presidente per iscritto, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea.

SEZIONI REGIONALI O MACRO REGIONALI - REFERENTI REGIONALI O MACRO REGIONALI

art. 30) Nell'ambito dell'Associazione, possono costituirsi Sezioni Regionali o macro Regionali composte da tutti gli associati residenti ed operanti nelle singole Regioni o macro Regioni.

Qualora si creasse in una singola Regione o macro Regione un gruppo di almeno venti associati, questi potranno fare domanda al Consiglio Direttivo per l'apertura di una Sezione Regionale o macro Regionale. Se il Consiglio ammette la richiesta, nomina tra i richiedenti uno o più responsabili dell'attività locale, i quali dovranno riferire allo stesso Consiglio Direttivo gli sviluppi dell'attività svolta con frequenza almeno semestrale.

Le Sezioni Regionali o macro Regionali non costituiscono entità autonome e non godono di autonomia né economica né gestionale. E' compito delle Sezioni Regionali o macro Regionali, in accordo con il Consiglio Direttivo, promuovere nell'ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, mediante convegni, corsi di aggiornamento ed ogni altra utile iniziativa.

Il Consiglio Direttivo può fissare criteri, anche redigendo apposito regolamento, per definire le risorse economiche delle Sezioni Regionali o macro Regionali e regolarne i rapporti con l'Associazione.

Le Sezioni Regionali o macro Regionali sono rappresentate da un Referente Regionale o macro Regionale nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti o eventualmente anche fra gli associati.

I Referenti Regionali o macro Regionali restano in carica per la medesima durata del Consiglio. In caso di dimissioni e/o cessazione dalla carica, il Consiglio procede ad una nuova nomina.

RINVIO

art.31) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.